

INDICE

TITOLO I	- Origine Denominazione, sede,
TITOLO II	- Scopi, mezzi e patrimonio
TITOLO III	- Organi Fondazione
TITOLO IV	- Presidente Vicepresidente e Direttore Generale
TITOLO V	- Organo di Controllo Revisore Legale
TITOLO VI	- Libri organizzazione e funzionamento
TITOLO VII	- Regolamenti
TITOLO VIII	- Estinzione trasformazione
TITOLO IX	- Disposizioni Finali
TITOLO X	- Norme transitorie

Domenico Filipponi

[Signature]



S T A T U T O
DELLA FONDAZIONE E.T.S.
" LONGINI - MORELLI - SIRONI" DI PRALBOINO

TITOLO I

PREMESSE STORICHE

- Origine della Fondazione.

La Fondazione trae la propria origine da numerose disposizioni testamentarie e donazioni di immobili, alcune delle quali in data remota (lascito Morelli e lascito Longini) e altre in epoca recente (eredità Luigi Sironi), e dall'Ente Ricovero Vecchi di Pralboino che iniziò la sua attività nel 1912. Fu poi eretta in Ente Morale con l'approvazione dello Statuto per Decreto Presidenziale del 16 novembre 1954 n. 1418 ed ebbe ad assorbire anche l'Ente "Infermeria Cronici G. Longini" di Pralboino, configurandosi come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza - IPAB.

Ai sensi della legge 8.11.2000 n. 328, così come attuata dal D.Lgs. n. 207 del 4.5.2001 e della L.R. Lombardia del 13.2.2003 n. 1 e successivo regolamento attuativo regionale del 4.6.2003 n. 11, l'IPAB Ente Morale "Ricovero Vecchi" in conseguenza all'abrogazione della legge 6972/1890 si trasforma in persona giuridica di diritto privato con il nome di "Fondazione Onlus Longini Morelli di Pralboino", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale. Con successivo Decreto Regione Lombardia n.2 del 22/10/2014 vengono approvate le modifiche statutarie con la nuova denominazione di "Fondazione Onlus Longini Morelli Sironi di Pralboino".

Ora, a seguito della legge di riforma del Terzo Settore, principalmente definita dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e da successivi decreti attuativi, che tra le altre cose abrogano la figura delle ONLUS e stabiliscono nuove regole, con il presente atto la Fondazione si qualifica come ETS (Ente del Terzo Settore) non commerciale provvedendo di conseguenza all'obbligatoria iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

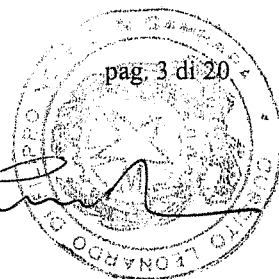
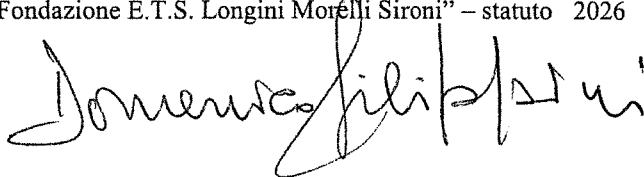
In conformità alla sua origine e tradizione, l'attività e l'ordinamento della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica cristiana e della libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art. 38 della Costituzione.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore.

La Fondazione riserva a loro riconoscenza e ne tramanda la memoria.

ART. 1 Denominazione, sede e natura giuridica

- 1.1** E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, la fondazione con la nuova denominazione: "Fondazione E.T.S. Longini Morelli Sironi di Pralboino" ente non commerciale **con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – R.U.N.T.S. - La Fondazione** (art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.), avrà l'obbligo di utilizzare, nei rapporti con terzi, la denominazione "**Fondazione E.T.S. Longini Morelli Sironi di Pralboino**" ossia Ente del Terzo Settore non commerciale, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni.
- 1.2** La denominazione della Fondazione ed ogni segno distintivo ad essa relativo, verranno riportati nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed utilizzati nello svolgimento delle attività della stessa.
- 1.3** **La Fondazione ha sede legale in Comune di Pralboino in via Morelli, n°10.** In caso di modifica della sede legale all'interno del medesimo Comune, questa dovrà essere comunicata all'autorità di controllo ai fini dell'iscrizione del RUNTS, ovvero negli ulteriori registri prescritti per legge. Lo spostamento della sede, fuori dal Comune di Pralboino (BS) comporta modifica statutaria, da adottarsi con atto pubblico o scrittura privata autenticata e da iscriversi nel RUNTS, ovvero negli ulteriori registri previsti per Legge. La fondazione opera sul territorio nazionale e persegue le proprie finalità in ambito nazionale.
- 1.4** Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare in merito alla istituzione di sedi secondarie, uffici e centri operativi, al fine di svolgere le finalità perseguite dalla Fondazione, nonché per supportare e promuovere le attività di quest'ultima.



TITOLO II

ART. 2 Oggetto e scopo della Fondazione

2.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro secondo la volontà dei fondatori, si pone quale obiettivo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, tramite l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere del D. Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali resi ad enti del Terzo settore composti in misura non inferiore al settanta per cento;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

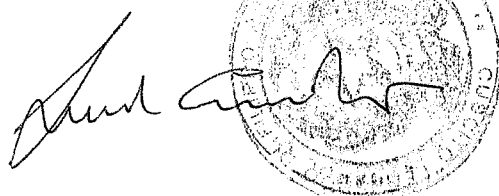
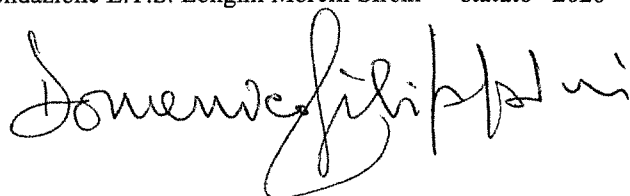
2.2 La Fondazione potrà altresì svolgere ogni ulteriore attività che sia secondaria e strumentale alle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa applicabile. Le attività diverse sono indicate dal

Consiglio di Amministrazione.

- 2.3 La Fondazione esplica le proprie attività in conformità alle finalità statutarie secondo la normativa vigente; in assenza di specifica regolamentazione nell'ambito territoriale, le attività della Fondazione saranno svolte preferibilmente a favore dei cittadini di Pralboino e dei Comuni limitrofi.
- 2.4 Le finalità e le attività sopra indicate potranno essere, perseguite e svolte dalla Fondazione operando in collaborazione, supportando e promuovendo le attività di istituzioni di diritto pubblico, privato e canonico, sia aventi natura commerciale sia non commerciale. La Fondazione può dotarsi di regolamenti esecutivi, di gestione e funzionamento, per l'organizzazione dell'Ente.
- 2.5 La Fondazione è apolitica.

ART. 3 Patrimonio della Fondazione.

- 3.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 017/2003 del 24.10.2003. Esso è di € 4.720.429,48, come risulta dallo stato patrimoniale costituito da beni mobili ed immobili, dai rapporti giuridici attivi e passivi alla data del 30.09.2003. Esso è stato incrementato ed aggiornato nel tempo fino all'attuale patrimonio **5.280.675,44**, come risulta dall'ultimo bilancio approvato in data 20/05/2025.
- 3.2 A seguito della costituzione, il patrimonio della Fondazione potrà essere aumentato ed integrato con le seguenti modalità:
- i beni, mobili od immobili, ed elargizioni da chiunque donati, legati o lasciati in eredità alla Fondazione sono destinati espressamente ad incrementarne il patrimonio;
 - i contributi da parte dello Stato, delle regioni, di enti locali, di altri enti od istituzioni di diritto pubblico, privato e canonico;
 - i contributi da parte dell'Unione Europea o enti ed organizzazioni internazionali;
 - i ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio;
 - ogni altra entrata compatibile con la Fondazione e la propria natura;
 - proventi derivanti da attività diverse;



- la Fondazione potrà inoltre finanziare le proprie attività di interesse generale, attraverso la raccolta di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017;
- 3.3 Il Consiglio di Amministrazione deve amministrare la Fondazione con l'obbligo di conservazione e mantenimento del patrimonio
- 3.4 Il patrimonio, come di volta in volta incrementato, dovrà essere utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.
- 3.5 Tutte le erogazioni di denaro, ad eccezione di quelle costituenti il Fondo di dotazione iniziale, elargite alla Fondazione dai sostenitori e/o da terzi soggetti dovranno essere effettuate secondo le modalità e formalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
- 3.6 Non potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione nonché fondi o riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili e/o avanzi di gestione saranno reinvestiti per lo svolgimento delle attività statutarie ai sensi della normativa applicabile.

ART. 4 Mezzi finanziari della Fondazione

- 4.1 La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali con:
- a) rendite patrimoniali, anche derivanti da beni affidati temporaneamente alla Fondazione;
 - b) contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche sia private;
 - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
 - e) corrispettivi derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art.2;
 - f) proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale;
- 4.2 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni

altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

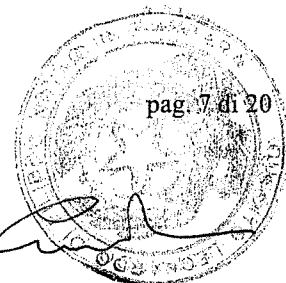
- 4.3 Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. In particolare, gli utili o gli avanzi di cui sopra devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.
- 4.4 Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impegnate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in osservanza dell'art. 8, c. 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 5 Esercizio finanziario, bilancio consuntivo.

- 5.1 L'esercizio economico-finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 5.2 Entro 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura di ogni esercizio e comunque in tempo utile per il deposito presso il RUNTS nei termini di legge, il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre ed approvare il bilancio consuntivo ed i suoi allegati, la relazione di missione e qualsiasi altra forma di rendicontazione prevista dalla legge sulle attività svolte durante l'esercizio decorso e il bilancio sociale previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio dovrà essere redatto secondo criteri di competenza e/o di cassa come previsto dalla legislazione vigente in materia. Dal momento dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di redazione del bilancio, nonché le forme di pubblicità dello stesso, sono comunque disciplinate dagli art. 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, salvo diverso obbligo di legge.
- 5.3 Il progetto di bilancio consuntivo e la relazione di missione predisposti dal Consiglio di Amministrazione devono essere messi a disposizione dell'Organo di controllo, incaricato anche del controllo contabile, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione per la loro approvazione, ai fini della predisposizione dell'apposita relazione da parte dell'Organo di controllo.
- 5.4 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Domenico Filippini

[Signature]



TITOLO III

ART. 6 Organi della Fondazione.

Sono organi della Fondazione E.T.S. “Longini – Morelli – Sironi” di Pralboino:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l’Organo di controllo;
- il Revisore Legale.

ART. 7 Consiglio di Amministrazione – durata – rinnovo – decadenza.

- 7.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, ossia dal Presidente e da quattro Consiglieri che svolgono la loro funzione in maniera *completamente gratuita*.
- 7.2 Per garantire all’Ente la continuità operativa e nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti Statuti, approvati con DGR n.VII/16368 del 13.02.2004 e Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 2 del 22.10.2014, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, essendo stato nominato non nella stessa data, rimane in carica per cinque anni e viene sostituito pertanto solo al termine del proprio mandato. Tutti i membri sono nominati dal Consiglio della Fondazione, che mantiene sempre la sua capacità operativa grazie alla presenza di tre membri su cinque. Tutti i membri saranno esclusivamente scelti da apposito elenco di nominativi proposto dal Sindaco del Comune di Pralboino, garantendo la possibilità di scelta con un minimo di due candidati per ogni Membro da nominare. Essi dovranno essere scelti tra le persone che si sono distinte nella comunità per le loro capacità, per il loro operato nel campo del sociale no profit e per ineccepibile rettitudine, nonchè per disponibilità a prestare il proprio operato *gratuitamente* nell’esclusivo interesse della Fondazione. Essi possono essere riconfermati senza interruzione più di una volta.
- 7.3 Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, nella sua prima adunanza convocata dal Consigliere anziano per carica, e può essere riconfermato senza interruzione più di una volta.
- 7.4 In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante sarà sostituito dal C.d.A della Fondazione scegliendo il sostituto o

dal vecchio ed ultimo elenco proposto dal Sindaco di Pralboino, o su espressa richiesta del C.d.A. della Fondazione, da nuovo elenco formulato dal Sindaco di Pralboino e rimarrà in carica fino alla naturale data di scadenza del consigliere dimissionario o comunque sostituito.

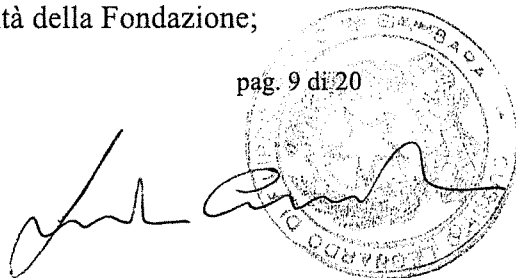
- 7.5 Qualora venisse meno la maggioranza del Consiglio per rinuncia o per dimissioni, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. In tale ipotesi si procederà a informare la competente autorità di controllo come stabilito dal Codice Civile.

ART. 8 Compiti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica della gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

- a) elegge il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra uno dei propri consiglieri, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi;
- b) approva il bilancio di previsione annuale e la relazione programmatica;
- c) approva il bilancio di esercizio annuale formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, così come indicato dal comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017;
- d) approva il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs 117/2017;
- e) delibera le modifiche dello statuto come stabilito dall'art. 30 del presente statuto;
- f) predispone ed approva i piani ed i programmi fondamentali delle attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- g) approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, il regolamento di organizzazione e contabilità ed i regolamenti amministrativi necessari, prevede in tale contesto l'attribuzione di budget e/o progetti ed il potere di spesa al Direttore Generale della Fondazione;
- h) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;
- i) delibera le modifiche patrimoniali, la vendita o l'acquisto di beni immobili;
- j) adotta i regolamenti interni necessari per l'attività della Fondazione;



- k) nomina il Direttore Generale della Fondazione, stabilendo i compiti, la natura, la qualifica, le deleghe e responsabilità, la retribuzione dell'incarico che assume anche la carica di Segretario della Fondazione;
- l) approva, su proposta del Direttore Generale, la dotazione organica della Fondazione;
- m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- n) in caso di scioglimento o estinzione della Fondazione provvede alla nomina di un liquidatore ed alla devoluzione, a norma di legge, del patrimonio residuo.

ART. 9 Incompatibilità degli amministratori.

9.1 Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e coloro che svolgano qualsiasi attività lavorativa, di dipendente o di libera professione, all'interno della Fondazione. Qualora dette condizioni intervengano successivamente alla nomina, il soggetto decade. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia, dall'autorità di controllo.

9.2 Sono incompatibili con la carica di amministratori della Fondazione:

- a) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il comune in cui la Fondazione ha la propria sede legale ed operativa, nonché i legali rappresentanti ed i dirigenti delle ATS, delle A.S.S.T. e delle strutture convenzionate con la Fondazione;
- b) i parlamentari;
- c) i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle regioni;
- d) i sindaci;
- e) gli assessori ed i consiglieri del Comune di Pralboino nonché di altri comuni;
- f) gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di enti che ricevano dalla Fondazione, in via continuativa o periodica, sovvenzioni o contributi o finanziamenti;
- g) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore della Fondazione o degli enti di cui alla lettera f);
- h) coloro che hanno un contenzioso con la Fondazione;

i) coloro che, per fatti compiuti come amministratori o dipendenti della Fondazione, siano stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Fondazione e non abbiano ancora estinto il debito.

9.3 Le incompatibilità di cui ai commi precedenti devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore della Fondazione. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica e la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza provvede l'autorità di controllo.

9.4 Ai componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 78 comma 2 del decreto legislativo 267/2000.

ART. 10° Adunanze del Consiglio della Fondazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, in via ordinaria, di regola, tre volte all'anno.

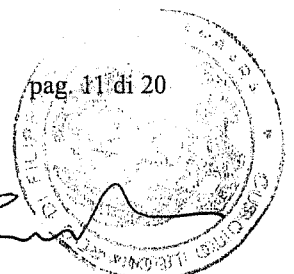
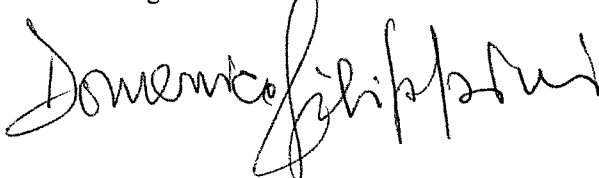
Una prima volta per l'approvazione del bilancio di esercizio - formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dalla relazione di missione – e del bilancio sociale (art. 14 D.Lgs 117/2017). Una seconda volta per la verifica dell'attività svolta dalla Fondazione in relazione ai propri scopi; le indicazioni delle priorità e degli obiettivi per l'attività futura con riferimento anche ai nuovi bisogni emergenti nelle Comunità locali (documento organizzativo e gestionale). Una terza volta per l'approvazione del bilancio preventivo e della relazione programmatica.

10.2 Si raduna altresì in via straordinaria, dietro invito del Presidente, per deliberare su tutti gli oggetti che rientrano nelle proprie competenze e, in particolare, per:

- definire obiettivi e programmi ed indicare le relative priorità
- emanare direttive di carattere generale
- adottare provvedimenti attribuiti alla competenza dell'organo di governo della Fondazione da specifiche norme di Legge.

ART. 11° - Convocazione adunanze.

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.



- 11.2** La convocazione avviene con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso da parte del destinatario e con un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni rispetto alla data in cui è prevista la relativa seduta. In casi di particolare urgenza e necessità, tale preavviso può essere ridotto a 24 ore. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'orario della seduta e, eventualmente, l'indicazione della seconda convocazione.
- 11.3** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la maggioranza dei propri componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.
- 11.4** Delle riunioni è redatto apposito verbale, il quale viene sottoscritto dal soggetto che ha presieduto la riunione e dal segretario, da inserirsi nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- 11.5** La partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti audio/video collegati possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tale circostanza, la riunione si ritiene tenuta nel luogo in cui sono presenti il soggetto che presiede la riunione ed il segretario.
- 11.6** Sempre per motivazioni di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i componenti e per decisione unanime dei Consiglieri, può decidere la trattazione di argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

ART. 12 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 12.1** Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazione di beni immobili, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Direttore Generale e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o i funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

ART. 13 Decadenza della carica

- 13.1** I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e l'Autorità Tutoria la può promuovere.

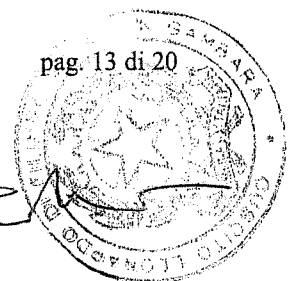
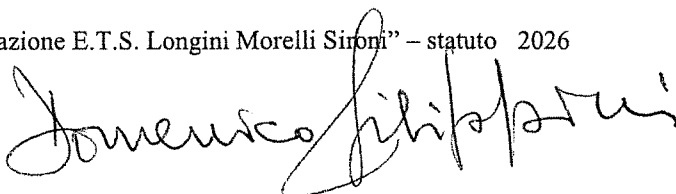
ART. 14 Copertura assicurativa degli Amministratori

- 14.1** La Fondazione, per tutelare se stessa ed il proprio Consiglio di Amministrazione, provvede a stipulare una polizza assicurativa per la copertura da responsabilità civile, patrimoniale, amministrativa, contabile e formale per danni involontari cagionati a terzi, allo Stato, compreso l'Ente di appartenenza e la pubblica amministrazione in genere, in conseguenza di fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge l'Amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

TITOLO IV

ART. 15 Presidente della Fondazione.

- 15.1** Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
- 15.2** Il Presidente esercita l'alta sorveglianza inerente le funzioni di direzione politica dell'Ente, promuove le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, verifica l'esecuzione delle medesime e delle direttive generali impartite.
- 15.3** Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione di missione, che accompagna il bilancio annuale, ed il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 15.4** Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega, tramite delibera in cui siano determinati i limiti della delega medesima, ed in caso di urgenza.



ART. 16 Il Vice Presidente della Fondazione

- 16.1** Il Presidente nomina tra i consiglieri un **Vice Presidente** che assume i compiti di Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Se il Presidente ed il Vice presidente sono contemporaneamente assenti, o impossibilitati ad esercitare la carica, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina.

ART. 17 Direttore Generale della Fondazione

- 17.1** Il Direttore Generale, su proposta del Presidente, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica per un periodo massimo di tre anni e può essere confermato di triennio in triennio.
- 17.2** Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione.
- 17.3** Egli, in particolare provvede:
- a) alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione,
 - b) all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati.
 - c) alla assunzione del personale necessario per il buon funzionamento delle attività e ne cura la gestione.
 - d) a dare esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
 - e) a predisporre il bilancio consuntivo ed i relativi allegati, la relazione di missione e qualsiasi altra forma di rendicontazione prevista dalla legge;
 - f) a nominare esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici previo informazione al CdA.
- 17.4** Al Direttore competono altresì tutte le funzioni stabilite dagli artt. 18 e 19 dello Statuto e tutte quelle riportate nell'apposito regolamento che definisce i compiti e le attribuzioni del Direttore Generale della Fondazione .

ART. 18 Attribuzioni del Direttore Generale

18.1 Il Direttore, quale figura apicale della Fondazione, svolge le funzioni direzionali specificate in apposito Regolamento. Specificatamente, al Direttore compete, nell'ambito dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Egli è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

ART. 19 Compiti del Direttore Generale

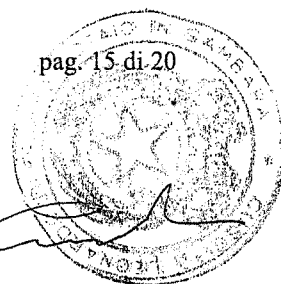
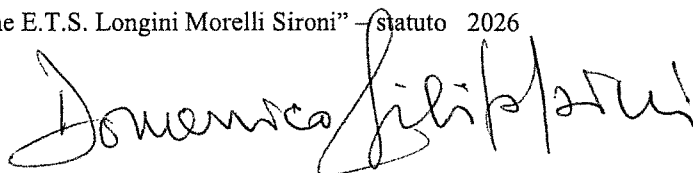
19.1 Il Direttore, in qualità di Segretario della Fondazione, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige il relativo verbale. Per ogni proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione, il Segretario esprime il proprio parere sulla regolarità tecnico-contabile dell'atto adottato. Il parere è inserito nel verbale di deliberazione.

TITOLO V

ART. 20 Organo di Controllo.

20.1 L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, che può nominare un organo monocratico oppure collegiale. In caso di organo collegiale, il collegio è composto da tre membri effettivi, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2397 e 2399 c.c. Se composto da tre membri, il Consiglio di amministrazione nomina contestualmente anche il Presidente del Collegio stesso.

20.2 L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti, qualora vengano superati i limiti previsti dal codice del Terzo settore per l'obbligatorietà dell'organo di revisione: in tal caso, l'Organo di Controllo deve essere composto interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che



l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale (se redatto per obblighi di legge) dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi della Fondazione,
- b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili,
- c) esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo,
- d) esercita il controllo contabile, redigendo apposite relazioni ed effettuando le verifiche di cassa.

20.3 Nell'espletamento delle proprie funzioni l'Organo di controllo può partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione.

20.4 I membri dell'Organo di controllo restano in carica tre esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario di tale periodo e possono essere riconfermati.

ART. 21 Revisore Legale dei Conti della Fondazione.

21.1 Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti monocratico; esso viene nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Presidente e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali.

21.2 Esso dura in carica per tre esercizi, con decorrenza dalla data di nomina, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario di tale periodo e può essere riconfermato. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica fino alla naturale scadenza del precedente incarico.

21.3 Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6. lett.c), D.lgs. 460/1997 e s.m.i.

- 21.4** Il Revisore Legale deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.
- 21.5** Il Revisore Legale redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 21.6** Il Revisore Legale può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione: deve obbligatoriamente partecipare alla seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo.
- 21.7** Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.
- 21.8** Il Revisore Legale dei Conti resta in carica tre esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio finanziario di tale periodo e può essere riconfermato.

TITOLO VI

ART 22 Libri della Fondazione

- 22.1** La Fondazione, e per quest'ultima ciascun organo per quanto di propria competenza, cura la regolare tenuta dei libri obbligatori, i quali sono a disposizione presso la sede della Fondazione.

ART 23 Organizzazione e Funzionamento

- 23.1** L'organizzazione delle attività della Fondazione è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

TITOLO VII

ART. 24 Regolamenti della Fondazione

- 24.1** La Fondazione, e per quest'ultima ciascun organo per quanto di propria competenza, cura la regolare tenuta dei libri obbligatori, i quali sono a disposizione presso la sede della Fondazione

24.2 In appositi regolamenti interni e carte dei servizi, approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con lo statuto medesimo, l'erogazione dei servizi e delle prestazioni di competenza della Fondazione.

ART. 25 Regolamento del personale dipendente

25.1 In apposito regolamento del personale dipendente interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con le Leggi Italiane ed Europee, i contratti nazionali di categoria, relativamente ai diritti, ai compiti ed ai doveri di tutto il personale dipendente, reclutato con le modalità indicate dalle leggi vigenti secondo le necessità stabilite dalle normative vigenti e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 26 Regolamento del Direttore Generale

26.1 In apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con le Leggi ed i contratti stipulati in materia, i compiti, i doveri, i diritti e le incompatibilità del Direttore Generale della Fondazione.

TITOLO VIII

ART. 27 Estinzione e Trasformazione, devoluzione patrimoniale

27.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 del Codice Civile. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati. Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione, provvederà alla nomina di un liquidatore che procederà allo scioglimento dell'Ente, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altri Enti del Terzo Settore (art. 9 D.Lgs 117/2017), prioritariamente operanti nel

territorio del Comune di Pralboino, indicati dal Consiglio stesso o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 28 Economicità, efficienza, trasparenza e vigilanza

28.1 Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione. L'organizzazione dei servizi di competenza del Direttore della Fondazione è improntata a criteri di economicità, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza gestionali. Al fine di garantire i servizi di cui sopra, è consentito l'accesso agli atti dell'amministrazione per tutti i membri del Consiglio Comunale di Pralboino dietro richiesta scritta ai sensi di legge vigenti.

ART.29 – Vigilanza

29.1 La Fondazione e l'attività svolta da quest'ultima sono soggette alla vigilanza da parte delle autorità competenti ai sensi del codice civile e della legislazione speciale.

ART. 30 Modifiche statutarie

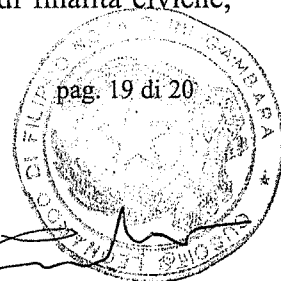
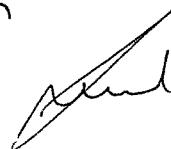
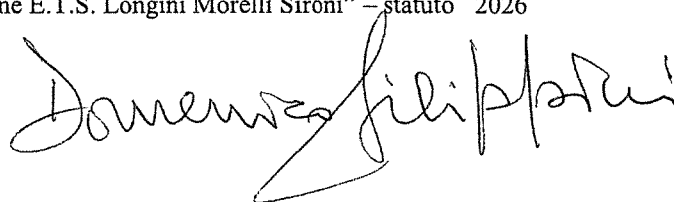
30.1 Ogni eventuale e futura modifica statutaria, stante la mancanza di organo assembleare degli utenti della Fondazione:

- a) è deliberata quale proposta di modifica dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- b) è approvata definitivamente, con atto pubblico, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con il quorum di cui all'art. 13 del presente Statuto, quindi inviata alla Regione Lombardia ed al R.U.N.T.S. per la definitiva approvazione.

TITOLO IX

ART. 31° Disposizioni finali

31.1 Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 5 luglio 2017, n. 117 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, del Libro Primo, Titolo Secondo, del Codice Civile e le norme previste in materia di enti non commerciali civilmente riconosciuti e, in particolare, di Fondazioni di carattere privato, costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,



solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale senza scopo di lucro (E.T.S. non commerciale) che operano nel campo dell'assistenza socio sanitaria a persone svantaggiate, comunque fragili e bisognose.

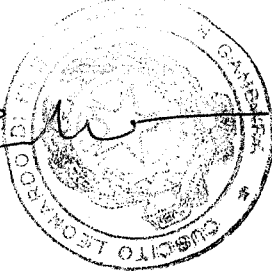
TITOLO X

ART. 32 - Il presente statuto entra in vigore previa approvazione da parte dell'Autorità competente, ed acquisterà piena efficacia al momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

ART. 33 - I membri attuali del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla naturale scadenza.

Domenico Filippini

[Signature]

A circular official stamp of the Italian Republic. The outer ring contains the text "REPUBBLICA ITALIANA" at the top and "MINISTERO DEL TERZO SETTORE" at the bottom. The center features the coat of arms of Italy, which includes a map of the Italian peninsula and the words "STATO" and "LIBERTÀ".

[illegible]